



COMUNE DI CELLAMARE

(Prov. di Bari)

COPIA

Registro Generale n. 3

ORDINANZA N. 3 DEL 08-04-2020

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA NEL COMUNE DI CELLAMARE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI PER I GIORNI 12 E 13 APRILE 2020 PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì otto del mese di aprile

IL SINDACO

Considerato che l'OMS ha dichiarato in data 30/01/2020 che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID — 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

Visto il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID — 19”*;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID — 19”*;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministero dell'interno del 22 marzo 2020 con la quale si dispone *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID — 19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi salute”*;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Puglia;

Considerate le disposizioni emanate sia dal Ministero della Salute che dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella serata del 21 marzo 2020 che stabiliscono nuove misure restrittive nell'ambito delle azioni di contrasto alla diffusione del COVID — 19;

Dato atto che:

- con i suindicati Decreti e Ordinanze sono state introdotte misure finalizzate al contenimento del contagio attraverso la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, limitandoli a quelli rivenienti da:
 - ✓ comprovate esigenze lavorative;
 - ✓ assoluta urgenza;
 - ✓ situazioni di necessità;
 - ✓ motivi di salute;

Tenuto conto che:

- la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali attualmente aventi titolo allo svolgimento delle attività, ai sensi dei citati DPCM, oltre che garantire ragioni di ordine e sicurezza pubblica sopra indicate, limiterebbero anche gli spostamenti e la circolazione di cose e persone nell'ottica del contenimento della diffusione del virus e delle occasioni di contagio;
- le misure straordinarie di limitazione delle attività lavorative, produttive e commerciali adottate con i DPCM sopra indicati, consentono una programmazione e una effettuazione degli acquisti da parte dei cittadini durante la settimana, rendendo di fatto non necessaria l'apertura degli esercizi oltre un certo orario e nei giorni festivi;
- è opportuno consentire agli esercenti la sanificazione di locali e attrezzature indispensabili allo svolgimento attività;

Valutato che la disciplina degli orari e della chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi favorisce, in continuità con quanto disposto dai DPCM e dalle ordinanze regionali, il rispetto da parte dei cittadini della permanenza nelle proprie abitazioni, così da ridurre i possibili rischi di contagio;

Sentiti i componenti del Centro Operativo Comunale che hanno registrato il loro concorde parere sulla misura di che trattasi;

Ritenuto necessario far osservare il DPCM dell'11 marzo 2020 e il D.L. n. 19 del 25.03.2020 e limitare gli spostamenti delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio comunale per i soli motivi di necessità;

Considerato che le Farmacie potranno rimanere aperte al pubblico secondo quanto disposto con Delibera del Consiglio Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT del 21/03/2020;

Considerato inoltre l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale e nazionale;

Visto il DPCM del 01/04/2020, recante: *“Misure urgenti di contenimento del contagio”* ed in particolare l’art. 1 testualmente recita:

- *comma 1: “L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottate dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”.*
- *comma 3: “Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020”;*

Visti gli artt. 50 e 54 del D.LGS 267/2000;

ORDINA

1) Nella domenica del 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile è disposta:

- ✓ la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio aventi titolo allo svolgimento delle attività ai sensi dei citati DPCM incluse le rivendite di tabacchi. È fatta eccezione per farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburanti che si atterranno agli orari e ai turni di apertura previsti per i giorni festivi;
- ✓ la sospensione delle attività di commercio di generi alimentari (frutta secca, olive, frutta e verdura) nonché di raccolta di prodotti spontanei della terra, svolte su area pubblica in posteggi fuori mercato individuati nel piano commerciale;

2) È fatta salva la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle vigenti disposizioni.

DISPONE

Che per gli approvvigionamenti esca una sola persona per famiglia e una sola volta al giorno

AVVERTE CHE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale;

Che la stessa sia trasmessa:

al Prefetto di BARI;

al Comando di Polizia Locale CELLAMARE;

al Servizio di Protezione Civile di CELLAMARE,

al Comando Stazione Carabinieri di CELLAMARE;

alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile.

IL SINDACO

Gianluca VURCHIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto Legislativo 39/93